



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2012
COM(2012) 293 final

2012/0154 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla richiesta delle Filippine di una deroga dell'OMC per estendere il trattamento speciale riservato al riso

RELAZIONE

1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Obiettivo della presente proposta è definire la posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla richiesta delle Filippine di una deroga dell'OMC per prorogare dall'1 luglio 2012 al 30 giugno 2017 il trattamento speciale riservato al riso e che consentirà all'Unione europea di sostenerla. È probabile che la richiesta sia all'ordine del giorno della riunione del Consiglio generale dell'OMC prevista per luglio 2012.

2. BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, quando un organismo istituito da un accordo internazionale deve adottare una decisione che produce effetti giuridici, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, una decisione che definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. La concessione di una deroga che consenta alle Filippine di estendere il trattamento speciale riservato al riso dall'1 luglio 2012 al 30 giugno 2017 rientra in questo tipo di disposizioni in quanto la decisione viene presa da un organismo istituito da un accordo internazionale (il Consiglio generale o la Conferenza ministeriale dell'OMC) e influisce sui diritti e sugli obblighi della UE.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA

La Commissione sarà autorizzata ad assumere una posizione a nome della UE favorevole alla richiesta delle Filippine di una deroga dell'OMC per prorogare il trattamento speciale riservato al riso dall'1 luglio 2012 al 30 giugno 2017.

In data 20 marzo 2012, le Filippine avevano chiesto una deroga in seno all'OMC dagli obblighi loro imposti dall'articolo 4, paragrafo 2 e dall'allegato 5, paragrafi 8 e 10 dell'Accordo sull'agricoltura, nonché dall'impegno delle Filippine, assunto nel quadro dell'"Accordo di proroga", per consentire loro di prorogare il trattamento speciale riservato al riso e un accesso più ampio al mercato, specificato al paragrafo 3 e all'allegato A del progetto di decisione di deroga dall'1°luglio 2012 al 30 giugno 2017. La richiesta era stata preceduta da una notifica del 22 novembre 2011 al Comitato agricoltura, con la quale le Filippine avviavano negoziati con i membri dell'OMC aventi un "interesse sostanziale" nel riso (di cui alla voce SA 10.06), al fine di prorogare il proprio trattamento speciale riservato al riso. Tali membri erano stati invitati a comunicare la loro intenzione di partecipare ai negoziati entro il 21 gennaio 2012 (60 giorni dopo la notifica).

Le Filippine giustificano la deroga con il fatto che essa riguarda un aspetto non commerciale ma di sicurezza alimentare e sottolineano che il trattamento speciale permetterà alle Filippine di preparare i propri agricoltori alla liberalizzazione grazie a programmi miranti a migliorare la loro competitività.

La deroga richiesta ha un ambito di applicazione limitato per consentire alle Filippine di continuare il trattamento speciale riservato al riso (classificato al capitolo 10.06 del SA)

dall'1 luglio 2012 al 30 giugno 2017. Secondo la richiesta di deroga, durante tale periodo, le Filippine permetteranno un accesso minimo al mercato (*minimum market access* - MMA) del riso, aumentato ogni anno, (in una misura che l'allegato della deroga specificherà a seconda dell'andamento dei negoziati in corso con i membri interessati). Con quest'ultimi, sarà anche concordata la riduzione annuale e finale del dazio contingente sul riso a partire dall'1 luglio 2012, che garantirà a tali paesi contingenti specifici.

La deroga richiesta rappresenta la seconda proroga del trattamento speciale, attualmente valida fino al 30 giugno 2012. Alle Filippine era stato inizialmente riconosciuto un trattamento speciale per il riso a partire dall'entrata in vigore dell'accordo OMC nel 1995, con un periodo di attuazione di 10 anni, ai sensi del paragrafo 1 e dell'allegato 5, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo sull'agricoltura, e come confermato dalla tabella LXXV delle merci delle Filippine, parte I, sezione I, lettera B (dedicata ai contingenti tariffari per prodotti agricoli). Il primo rinnovo del trattamento speciale risale al 2004-2007 con la modifica della tabella LXXV (in base all'allegato 5, sezione B, dell'Accordo sull'agricoltura) dopo la conclusione di negoziati con alcuni membri (3 paesi ottennero contingenti specifici nazionali: Australia, Cina e Thailandia). In data 8 febbraio 2007, venne distribuita ai membri un'ultima copia certificata della tabella modificata PHL LXXV (WT/LeT/562).

All'UE (e alla sua industria risiera), la richiesta di deroga non pone preoccupazioni economiche poiché l'esportazione di riso UE verso le Filippine è inferiore a 10 tonnellate annue (dati COMEXT), senza variazioni di rilievo. Essendo del tutto improbabile che aumenti, l'UE non aveva manifestato interesse ad avviare negoziati con le Filippine come membro dotato di "interesse sostanziale".

L'attuale MMA delle Filippine è di 350 000 t metriche (TM), con un tasso contingente del 40%. Oltre al loro MMA, le Filippine importano altri 2 milioni di TM, i cui principali fornitori sono Vietnam (74%), Thailandia (19%) e Pakistan (7%) (fonte: *Global Trade Atlas* - GTA, anno 2010).

L'UE è invece un importatore netto di riso e le importazioni coprono il 40% circa del suo fabbisogno. Il consumo è in (lento) costante aumento. Con una produzione sostanzialmente stabile, le importazioni UE aumentano. Le esportazioni (100/120 000 t/anno - gli ultimi 2 anni leggermente più alte grazie a una produzione record) non sembrano manifestare tendenze stabili verso un aumento. L'esportazione UE di riso è diretta principalmente verso paesi vicini (Turchia, soprattutto). Verso l'Asia, e soprattutto verso l'Asia meridionale, cioè le più importanti regioni produttrici di riso al mondo, l'UE esporta appena qualche piccolo quantitativo.

Le Filippine mirano a concludere i negoziati con i membri interessati e ad adottare la deroga al più tardi alla seduta del Consiglio generale che si terrà nel luglio 2012.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla richiesta delle Filippine di una deroga dell'OMC per estendere il trattamento speciale riservato al riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del paragrafo 1 e dell'allegato 5, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo sull'agricoltura, e come confermato dalla tabella LXXV delle merci delle Filippine, parte I, sezione I, lettera B (dedicata ai contingenti tariffari per prodotti agricoli), alle Filippine era stato riconosciuto un trattamento speciale riservato al riso a partire dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, con un periodo di attuazione di dieci anni.
- (2) Ai sensi dell'Accordo sull'agricoltura, allegato 5, paragrafo 8, le Filippine hanno prorogato il trattamento speciale riservato al riso dall'1 luglio 2005 al 30 giugno 2012 e modificato la propria tabella LXXV, come certificato dal segretariato dell'OMC in data 8 febbraio 2007.
- (3) Ai sensi del paragrafo 5, punto 1, della Certificazione delle modifiche e delle rettifiche della tabella LXXV, una proroga del trattamento speciale per il riso dopo il 30 giugno 2012 era stata subordinata all'esito dei negoziati sull'Agenda di Doha per lo sviluppo (*Doha Development Agenda - DDA*), che offre un meccanismo speciale alternativo. I negoziati DDA, però, non sono stati ancora conclusi.
- (4) In data 22 novembre 2011, le Filippine hanno notificato al Comitato agricoltura dell'OMC la propria intenzione di avviare negoziati con i membri aventi "interessi sostanziali" nel riso, al fine di prorogare il trattamento speciale riservato al riso.
- (5) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4 dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("Accordo OMC"), fissa le procedure per concedere deroghe agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B o 1C dell'Accordo OMC e rispettivi allegati.
- (6) In data 20 marzo 2012, le Filippine avevano chiesto una deroga in seno all'OMC dagli obblighi loro imposti dall'articolo 4, paragrafo 2 e dall'allegato 5, sezione B

dell'Accordo sull'agricoltura, per farsi riconoscere un trattamento speciale riservato al riso dall'1 luglio 2012 al 30 giugno 2017, come dalla loro richiesta di deroga.

- (7) L'UE è un importatore netto di riso. Per l'UE, la concessione della deroga avrà perciò un'incidenza economica e commerciale minima.
- (8) È pertanto opportuno fissare la posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'OMC, per sostenere la richiesta di proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del Commercio è quella di sostenere la richiesta di deroga delle Filippine tesa a prorogare il trattamento speciale riservato al riso dall'1 luglio 2012 al 30 giugno 2017, in conformità alle condizioni della deroga richiesta.

Tale posizione verrà espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*